

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2023, n. 31-8021

Legge regionale 33/2023, articolo 19. Approvazione dello schema di accordo attuativo, denominato "accordo di programma", con il Comune di Macugnaga (VB) per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica inerente alla riqualificazione, sviluppo e gestione del comprensorio sciistico e turistico-ricettivo Pecetto-Burki-Belvedere-Rosareccio. Spesa regionale complessiva di euro...



Seduta N° 417

Adunanza 22 DICEMBRE 2023

Il giorno 22 del mese di dicembre duemilaventitre alle ore 09:00 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Luigi Genesio ICARDI - Marco PROTOPAPA

DGR 31-8021/2023/XI

OGGETTO:

Legge regionale 33/2023, articolo 19. Approvazione dello schema di accordo attuativo, denominato "accordo di programma", con il Comune di Macugnaga (VB) per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica inerente alla riqualificazione, sviluppo e gestione del comprensorio sciistico e turistico-ricettivo Pecetto-Burki-Belvedere-Rosareccio. Spesa regionale complessiva di euro 400.000,00.

A relazione di: Ricca

Premesso che:

- con l'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, l'Unione Montana Valsesia, il Comune di Varallo, il Comune di Alagna Valsesia, il Comune di Scopello, il Comune di Macugnaga e il Comune di Stresa, siglato il 14.11.2006, di cui al DPGR n. 102 del 22.12.2006, aggiornato il 14.12.2009, il 27 marzo 2017, il 23 maggio 2019 e, in ultimo, il 9 marzo 2023, di cui al DPGR n. 15/2023/XI del 05.04.2023, sono stati finanziati, in parte con risorse regionali, importanti interventi per favorire lo sviluppo economico e turistico del territorio del versante piemontese del Monte Rosa;
- in particolare, per ciò che concerne il territorio amministrativo del Comune di Macugnaga (VB), l'accordo, come in ultimo modificato, prevede il finanziamento dello studio di fattibilità tecnico-economica del nuovo impianto di risalita Pecetto-Burki-Belvedere (in corso di realizzazione da parte della società Monterosa 2000 S.p.A.), nonché un intervento di sostituzione del medesimo impianto, ad oggi sospeso nelle more del reperimento di ulteriori fondi;
- in data 9 agosto 2022, inoltre, è stato stipulato un accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Macugnaga per la realizzazione dell'intervento di revisione della Funivia bifune Bill-

Moro e Burki 3, finanziato al 90% da risorse regionali, approvato con Decreto Sindacale n. 4 del 10.08.2022;

Preso atto che, con note prot. n. 195 del 09.01.2023 e prot. n. 2852 del 26.04.2023, il Comune di Macugnaga ha rappresentato la necessità di predisporre un programma di interventi sugli impianti a fune di risalita e relative piste da sci nel comprensorio Pecetto-Burky-Belvedere-Rosareccio, con allegato un relativo cronoprogramma, con l'obiettivo di individuare, sotto il profilo tecnico ed economico, le migliori soluzioni per rilanciare il sistema turistico-ricettivo del Comune connesso alla pratica degli sport invernali.

Premesso, inoltre, che la legge regionale 33/2023 *“Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025”*, all'articolo 19 *“Riqualificazione del comprensorio Pecetto-Burki-Belvedere-Rosareccio”*, sancisce che:

“1. La Regione, al fine di consentire al Comune di Macugnaga di predisporre un progetto di fattibilità tecnico-economica inerente la riqualificazione, lo sviluppo e la gestione del comprensorio sciistico e turistico-ricettivo Pecetto-Burki-Belvedere-Rosareccio, concede un contributo straordinario di euro 400.000,00, da erogare previa stipula di apposito accordo di programma.

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'iniziativa di cui al comma 1, si fa fronte per l'esercizio finanziario 2023 con l'iscrizione della spesa in un apposito capitolo di nuova istituzione nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.01 (Sport e tempo libero), titolo 2 (Spesa in conto capitale), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025”.

Richiamata la DGR n. 5-7818 del 30.11.2023 *“Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Attuazione della Legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2023-2025"* ha disposto, tra l'altro, di istituire, in attuazione del sopra citato articolo 19, il capitolo di spesa 246047, con una dotazione pari a euro 400.000,00.

Dato atto che la Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, Settore *“Sport e Tempo Libero”*, verificato che occorre dare immediata attuazione a quanto previsto dalla richiamata legge regionale, con nota prot n. 22079 del 4 dicembre 2023, ha chiesto al Comune di Macugnaga a fornire gli elementi tecnici necessari per la predisposizione del testo dell'accordo da stipulare, invitandolo anche a compilare la scheda di inquadramento dell'intervento.

Preso atto del favorevole riscontro del Comune di Macugnaga, la cui documentazione è acquisita agli atti del suddetto Settore con il prot. n. 22601 del 11.12.2023 e dalla quale si evince l'impegno finanziario di euro 40.000,00 a carico del Comune stesso.

Ritenuto, pertanto, di approvare, quale allegato (Allegato A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, lo schema dell'accordo attuativo, denominato *“accordo di programma”*, da sottoscrivere, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 33/2023, con il Comune di Macugnaga per la predisposizione di un progetto di fattibilità tecnico-economica inerente alla riqualificazione, allo sviluppo ed alla gestione del comprensorio sciistico e turistico-ricettivo Pecetto-Burki-Belvedere-Rosareccio.

Dato atto che la copertura finanziaria del suddetto accordo attuativo, pari ad € 440.000,00, sarà assicurata, per euro 400.000,00 a carico della Regione Piemonte, a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 246047 del bilancio di gestione finanziario 2023-2025, esercizio 2023, e per euro 40.000,00 a carico del bilancio del Comune di Macugnaga.

Viste:

- il D.Lgs. n. 33/2013 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*;

- la DGR n. 3-6447 del 30 gennaio 2023, “*Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023*” e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e dei schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42*”, con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive;
- la L.r. 24 aprile 2023, n. 5 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)*”;
- la L. r. 24 aprile 2023, n. 6 “*Bilancio di previsione finanziario 2023-2025*”;
- la DGR n. 1-6763 del 27 aprile 2023 “*Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025*” e s.m.i.;
- la L.R. n. 33 del 30 novembre 2023 “*Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025*”, in particolare l’art. 19;
- la DGR 5-7818 del 30.11.2023 “*Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Attuazione della Legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2023-20*

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta regionale unanime,

delibera

- di approvare, quale allegato (Allegato A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, lo schema dell’accordo attuativo, denominato “*accordo di programma*”, da sottoscrivere, in attuazione dell’articolo 19 della legge regionale 33/2023, con il Comune di Macugnaga per la predisposizione di un progetto di fattibilità tecnico-economica inerente alla riqualificazione, allo sviluppo ed alla gestione del comprensorio sciistico e turistico-ricettivo Pecetto-Burki-Belvedere-Rosareccio;
- di dare atto che la copertura finanziaria del suddetto Accordo, pari ad € 440.000,00, sarà assicurata, per euro 400.000,00 a carico della Regione Piemonte, a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 246047 del bilancio di gestione finanziario 2023-2025, esercizio 2023, e per euro 40.000,00 a carico del bilancio del Comune di Macugnaga;
- di demandare al Presidente della Giunta regionale la sottoscrizione digitale del suddetto accordo, nonché ad apportare al medesimo eventuali modifiche non sostanziali che venissero ritenute necessarie in sede di sottoscrizione;
- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, Settore “*Sport e Tempo Libero*”, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 33/2013, sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione “*Amministrazione Trasparente*”.

Allegato

Schema di accordo attuativo, denominato “accordo di programma”, da sottoscrivere con il Comune di Macugnaga, per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica inerente il comprensorio sciistico e turistico ricettivo “Pecetto-Burki-Belvedere-Rosareccio”. Spesa complessiva euro 440.000,00.

T r a

la **Regione Piemonte** con sede in Piazza Piemonte, 1 - Torino, c.f. 02843860012 P.I. 80087670016 in seguito denominata “*Regione*”, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, Alberto Cirio, domiciliato per la carica in Piazza Piemonte, 1 - Torino in attuazione di quanto previsto con la D.G.R. n.

Il **Comune di Macugnaga**, con sede in Piazza Municipio 1, 28876 Macugnaga (VB), c.f/partita Iva 00421450032, in seguito denominato “*Comune*”, rappresentato dal Sindaco, Alessandro Bonacci, domiciliato per la carica in Piazza Municipio 1- Macugnaga (VB), in attuazione di quanto previsto con la D.G.C. n.

Premesso che:

- con l'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, l'Unione Montana Valsesia, il Comune di Varallo, il Comune di Alagna Valsesia, il Comune di Scopello, il Comune di Macugnaga e il Comune di Stresa, siglato il 14.11.2006, di cui al DPGR n. 102 del 22.12.2006, aggiornato il 14.12.2009, il 27 marzo 2017, il 23 maggio 2019 e, in ultimo, il 9 marzo 2023, di cui al DPGR n. 15/2023/XI del 05.04.2023, sono stati finanziati, in parte con risorse regionali, importanti interventi per favorire lo sviluppo economico e turistico del territorio del versante piemontese del Monte Rosa;

- in particolare, per ciò che concerne il territorio amministrativo del Comune di Macugnaga (VB), l'accordo, come in ultimo modificato, prevede il finanziamento dello studio di fattibilità tecnico-economica del nuovo impianto di risalita Pecetto-Burki-Belvedere (in corso di realizzazione da parte della società Monterosa 2000 S.p.A.), nonché un intervento di sostituzione del medesimo impianto, ad oggi sospeso nelle more del reperimento di ulteriori fondi;

- in data 9 agosto 2022, inoltre, è stato stipulato un accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Macugnaga per la realizzazione dell'intervento di revisione della Funivia bifune Bill-Moro e Burki 3, finanziato al 90% da risorse regionali, approvato con Decreto Sindacale n. 4 del 10.08.2022;

Preso atto che, con note prot. n. 195 del 09.01.2023 e prot. n. 2852 del 26.04.2023, il Comune di Macugnaga ha rappresentato la necessità di predisporre un programma di interventi sugli impianti a fune di risalita e relative piste da sci nel comprensorio Pecetto-Burki-Belvedere-Rosareccio, con allegato un relativo cronoprogramma, con l'obiettivo di individuare, sotto il profilo tecnico ed economico, le migliori soluzioni per rilanciare il sistema turistico-ricettivo del Comune connesso alla pratica degli sport invernali.

Premesso, inoltre, che la legge regionale 33/2023 “*Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025*”, all'articolo 19 “*Riqualificazione del comprensorio Pecetto-Burki-Belvedere-Rosareccio*”, sancisce che:

“1. La Regione, al fine di consentire al Comune di Macugnaga di predisporre un progetto di fattibilità tecnico-economica inerente la riqualificazione, lo sviluppo e la gestione del comprensorio

sciistico e turistico-ricettivo Pecetto-Burki-Belvedere-Rosareccio, concede un contributo straordinario di euro 400.000,00, da erogare previa stipula di apposito accordo di programma.

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'iniziativa di cui al comma 1, si fa fronte per l'esercizio finanziario 2023 con l'iscrizione della spesa in un apposito capitolo di nuova istituzione nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.01 (Sport e tempo libero), titolo 2 (Spesa in conto capitale), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025".

Richiamata la DGR n. 5-7818 del 30.11.2023 "*Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Attuazione della Legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2023-2025"* ha disposto, tra l'altro, di istituire, in attuazione del sopra citato articolo 19, il capitolo di spesa 246047, con una dotazione pari a euro 400.000,00.

Dato atto che, al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla richiamata legge regionale, si rende necessario addivenire alla stipula di un Accordo, atto a disciplinare termini e modalità di realizzazione dell'intervento di progettazione sopra illustrato e di assegnazione e pagamento del contributo a favore del Comune beneficiario individuato dalla norma richiamata.

Preso atto che, con nota prot n. 22079 del 04.12.2023, il Settore Sport e Tempo Libero della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei - Turismo e Sport ha invitato il Comune di Macugnaga a fornire gli elementi tecnici necessari per la predisposizione del testo dell'accordo da stipulare in attuazione della L.R. 33/2023, compilando la scheda di inquadramento dell'intervento, documentazione acquisita in atti al prot. n. 22601 del 11.12.2023.

Vista la D.G.R. n.... del con la quale è stato approvato lo schema del presente accordo.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Macugnaga n..... del di approvazione dello schema del presente accordo.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 Premesse ed allegati

Le premesse e l'Allegato 1) denominato "*Scheda Intervento*" forma parte integrante, formale e sostanziale del presente Accordo.

La "*Scheda Intervento*" sarà oggetto di compilazione all'interno del sistema informativo locale regionale "*Sistema Gestionale Finanziamenti*".

Articolo 2 Oggetto dell'Accordo

L'Accordo ha ad oggetto la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica inerente il comprensorio sciistico e turistico ricettivo "*Pecetto-Burki-Belvedere-Rosareccio*", come da scheda intervento in Allegato 1.

Articolo 3 Durata dell'accordo

L'accordo avrà la durata di due anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, salvo anticipato esaurimento dell'attività per completamento dello stesso o concorde interruzione delle attività che vi sottendono.

Articolo 4

Costo del progetto e modalità di finanziamento

Il valore complessivo presunto della progettazione di cui all'art 2 del presente Accordo ammonta a euro 440.000,00.

La Regione erogherà un contributo totale massimo di euro 400.000,00, mediante le risorse rese disponibili sul capitolo 246047 del bilancio di gestione finanziario 2023-2025, esercizio 2023.

Il Comune di Macugnaga cofinanzierà l'intervento con un importo di euro 40.000,00, mediante le risorse rese disponibili sulla voce n. 7830/2/1 del bilancio comunale, come da dichiarazione in atti.

La liquidazione del contributo regionale sopra indicato avrà luogo con le seguenti modalità:

a. Primo acconto: 30% dell'intero contributo assegnato, entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo.

b. Secondo acconto: 50% del contributo previsto, ad avvenuto affidamento della progettazione; la liquidazione avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento di copia degli atti amministrativi di affidamento del servizio e relativo contratto.

c. Saldo: 20% del contributo previsto, successivamente all'approvazione del progetto da parte dell'organo esecutivo del Comune. La liquidazione avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento di copia della deliberazione adottata.

Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati relativi alle spese sostenute nel previsto sistema di monitoraggio "*Gestionale Finanziamenti*".

Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a Regione Piemonte – Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei - Settore Sport e Tempo Libero.

Nel caso in cui si verifichi una variazione in aumento del costo del progetto indicato nella "*scheda intervento*" allegata, la quota di cofinanziamento regionale resterà invariata e il maggior onere sarà a totale carico del Comune attuatore.

Nel caso in cui si verifichi una diminuzione del costo del servizio tecnico di progettazione in applicazione del ribasso d'asta conseguito in sede di aggiudicazione dello stesso, ovvero di risparmi conseguiti nel corso della gestione del servizio o comunque laddove si realizzino economie rispetto a quanto preventivato, la quota di cofinanziamento regionale sarà proporzionalmente ridotta e le relative economie ritorneranno nella disponibilità pro quota dei soggetti finanziatori.

Articolo 5

Obblighi delle Parti

Le Parti si obbligano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli adempimenti previsti nel presente Accordo.

La Regione Piemonte e il Comune garantiscono l'attività di coordinamento, di vigilanza, e di adempimento di tutti gli atti di competenza negli interventi oggetto dell'Accordo, oltre che il flusso delle risorse finanziarie di competenza.

Il Comune è responsabile dell'attuazione degli interventi e, in particolare:

- a) garantisce l'esecuzione degli stessi, l'aggiornamento dei dati di monitoraggio, il compimento di tutti gli atti occorrenti al rilascio, nei tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente,

nelle materie oggetto del presente Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;

- b) provvede a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica "Sistema Gestionale Finanziamenti" o altra piattaforma indicata successivamente dalla Regione, le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione degli interventi;
- c) garantisce l'accesso degli addetti ai controlli agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili;
- d) monitora costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli stessi nei tempi previsti e segnalando tempestivamente eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- e) aggiorna, tempestivamente, il monitoraggio degli interventi inserendo i dati richiesti nel sistema informativo di riferimento.

Articolo 6

Revoca del finanziamento regionale

E' disposta la revoca del contributo regionale per i seguenti casi:

- a) mancato avvio, fatte salve eventuali proroghe, dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
- b) mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
- c) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, fatte salve le ipotesi di proroghe;
- d) rinuncia del soggetto beneficiario ad avviare o a realizzare la progettazione oggetto di accordo;
- e) rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
- f) mancato invio da parte del soggetto beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.

1La revoca comporta, a carico del soggetto beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora e dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.

2

3Sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 7

Inerzia, ritardo ed inadempimento

L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, l'altra parte firmataria invita la parte alla quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.

La revoca del finanziamento di cui all'articolo 6 non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai

soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 8 **Controlli**

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di procedere all'effettuazione di verifiche e controlli sulla documentazione progettuale e amministrativa prodotta e approvata in attuazione del presente accordo.

Articolo 9 **Stipula, imposte e tasse**

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al D.P.R. 131/1986 e s.m.i, a cura e spese della Parte richiedente.

Articolo 10 **Informazione e pubblicità**

Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate.